

Edizione di mercoledì 9 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Società non operative: canoni di locazioni superiori ai valori Omi
di **EVOLUTION**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Saldo e acconto Irap non dovuto per gli enti non commerciali
di **Stefano Rossetti**

PENALE TRIBUTARIO

Responsabilità amministrativa degli enti e reati tributari: ampliato raggio d'azione
di **Cristiano Moretti, Nicola Fasano**

FINANZA AGEVOLATA

Invoice trading: cinque vantaggi per le Pmi in cerca di liquidità
di **Stefano Sainati - Consulente Cash Me**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non imponibile l'utilizzo del fondo spese formato con l'avanzo di fusione
di **Fabio Landuzzi**

CASI OPERATIVI

Società non operative: canoni di locazioni superiori ai valori Omi di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE:
INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE OPERATIVE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una società immobiliare non supera il test di operatività ex art. 30 L. 724/1994, con la particolarità che i canoni di locazioni praticati sono superiori alle quotazioni Omi. In una siffatta situazione la società può disapplicare la disciplina delle società non operative?

L'articolo 30 L. 724/1994 prevede un regime di tassazione particolare per le cosiddette "società di comodo", in particolare tale regime prevede che:

- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

si considerano non operative se la media degli ultimi tre anni dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2, L. 724/1994.



[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Saldo e acconto Irap non dovuto per gli enti non commerciali

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 24 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, **la non debenza del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto in relazione al periodo d'imposta 2020.**

Sotto il **profilo soggettivo** la disposizione interessa:

- i soggetti che esercitano **attività di impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**;

che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a 250.000.000 euro.**

Il suddetto limite deve essere verificato con riferimento:

- **ai ricavi caratteristici** ex [articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#) per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- **ai compensi** ex [articolo 54, comma 1, Tuir](#) in relazione agli esercenti arti e professioni.

Lo stesso [articolo 24 D.L. 34/2020](#) prevede, inoltre, delle esclusioni **sulla base dell'attività esercitata dai contribuenti** ed in particolare, stabilisce che sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione:

- **le imprese che esercitano attività assicurativa**;
- **le amministrazioni pubbliche**;
- **gli intermediari finanziari**;
- **le società di partecipazione** ex [articolo 162-bis del Tuir](#).

Tra i soggetti esclusi non figurano **gli enti non commerciali** che conseguentemente **rientrano tra i destinatari dell'agevolazione in commento**, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 25/E/2020](#) quesito 1.1.

Tale soluzione, assolutamente condivisibile a parere di chi scrive, si fonda sul principio secondo cui **le norme agevolative sono interpretate in senso letterale** e, nel caso specifico, gli **enti non commerciali** non sono espressamente richiamati tra i soggetti esclusi, tant'è che la stessa Amministrazione finanziaria afferma che le *“disposizioni introdotte con l'articolo 24 hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati”*.

Pertanto, in assenza di una espressa **esclusione normativa**, operata per altre categorie di soggetti, la disciplina ex [articolo 24 D.L. 34/2020](#) si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, **sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale**.

Tuttavia, sono da operare dei distinguo, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la citata circolare.

Nel documento di prassi è stato chiarito che, **in relazione all'attività commerciale esercitata**, l'ente deve determinare l'Irap con il **metodo “commerciale”** ([articolo 10, comma 2](#), o [articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#)) e può usufruire dell'**esonero dal versamento del saldo dell'Irap** relativo al periodo d'imposta 2019 e della **prima rata dell'acconto dovuto per la medesima imposta** in relazione al periodo d'imposta 2020, al verificarsi delle condizioni (relative al limite di ricavi conseguiti) previste dal richiamato articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

In relazione all'attività di tipo non commerciale (svolta in via esclusiva e/o prevalente), le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano applicazione con riferimento all'Irap determinata dall'ente con il metodo “retributivo” ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 446/1997](#).

In tal caso, relativamente **all'attività non commerciale svolta**, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che **l'applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un'attività di impresa o l'esercizio di arti e professioni**.

Sempre nel richiamato documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che quanto sopra visto non vale per gli **enti non commerciali pubblici** che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'[articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997](#) ; in tale caso, infatti, per espressa previsione normativa tali soggetti sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione prevista dall'[articolo 24 del Decreto Rilancio](#).

Si propone il seguente prospetto di riepilogo.

	Enti non commerciali pubblici	Enti non commerciali privati	
		Attività commerciale	Attività non commerciale
Agevolazione ex articolo 24 del Decreto Rilancio	NON FRUIBILE , in quanto determinano la base imponibile ai sensi dell' articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997 e quindi espressamente esclusi.	FRUIBILE , l'unico limite di cui l'ente deve avere riguardo è quello relativo ai ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente che non devono superare euro 250.000.000.	FRUIBILE , in questa ipotesi non vi sono limiti da rispettare in quanto l'ente determina la base imponibile con il metodo retributivo.

PENALE TRIBUTARIO

Responsabilità amministrativa degli enti e reati tributari: ampliato raggio d'azione

di **Cristiano Moretti, Nicola Fasano**

Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scorso 14 luglio 2020, in attuazione della c.d. direttiva PIF – Direttiva UE 2017/1371 – è stato approvato il **D.Lgs. 75/2020** che prevede, da un lato, l'introduzione dei **nuovi reati presupposto** ai fini del **D.Lgs. 231/2001**, e, dall'altro, delle **modifiche anche su taluni reati che erano già inclusi fra quelli presupposto** della responsabilità amministrativa degli enti.

Con specifico riferimento all'introduzione dei nuovi reati presupposto per la responsabilità degli enti, il citato decreto ha **ampliato le fattispecie rilevanti** (a partire da quelle commesse dal 30 luglio scorso) con l'aggiunta dei delitti di:

- **frode nelle pubbliche forniture** ([articolo 356 c.p.](#));
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo** di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ([articolo 2 L. 898/1986](#));
- **peculato** ([articolo 314, c. 1 c.p.](#)) – con la sola eccezione del peculato d'uso – e peculato mediante profitto dell'errore altrui ([articolo 316 c.p.](#));
- **abuso d'ufficio** ([articolo 323 c.p.](#));
- **contrabbando** (di cui al **D.P.R. 43/1973**, reato inserito nel nuovo [articolo 25 sexdecies D.Lgs. 231/2001](#)), per il quale peraltro vengono introdotte apposite aggravanti connesse all'importo dei diritti di confine dovuti.

Con specifico riferimento ai **reati tributari**, inoltre, rilevano ora anche quelli di **dichiarazione infedele** ([articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#)), **omessa dichiarazione** ([articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#)) e di **indebita compensazione** (articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000), purché commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di evadere **l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo **non inferiore a dieci milioni di euro**.

A tal fine è stato pertanto integrato l'[articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001](#), recentemente introdotto dal **D.L. 124/2019** (si rinvia, a tal proposito, al precedente contributo

“L'estensione ai reati tributari della responsabilità amministrativa degli enti”), che, dopo l'iter di conversione, **aveva già inserito fra i reati presupposto, quelli tributari più gravi e, in particolare, quelli di dichiarazione fraudolenta** mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti ([articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)), **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici ([articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#)), **emissione di fatture false** ([articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)), **occultamento o distruzione dei documenti contabili** ([articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#)) e **sottrazione fraudolenta** al pagamento delle imposte ([articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#)).

Peraltro, sempre con riferimento al comparto dei reati fiscali, si segnala che, in **deroga alla regola generale di irrilevanza del tentativo** per i reati dichiarativi sancita dall'[articolo 6 D.Lgs. 74/2000](#), il **D.Lgs. 75/2020** ha introdotto la **punibilità anche a titolo di tentativo** ([comma 1-bis, articolo 6, D.Lgs. 74/2000](#)) per i **reati di dichiarazione fraudolenta** ([articolo 2 e 3 D.Lgs. 74/2000](#)) e **infedele** ([articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#)), quando gli atti diretti a commettere i delitti sopra menzionati sono **compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro** dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un **valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**.

La novità in commento trovano applicazione **al ricorrere delle seguenti condizioni**:

- il fatto **non deve integrare il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ([articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#));
- deve trattarsi di fatti transnazionali, che interessano più stati UE;
- il fatto illecito deve avere ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto (Iva) e
- l'importo oggetto di evasione deve essere qualificato (non inferiore a dieci milioni di euro).

Tale modifica normativa si ritiene possa peraltro **impattare anche sulla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001**, posto che in tale ambito viene espressamente prevista la punibilità, seppur mitigata sotto il profilo sanzionatorio, dei delitti presupposto tentati ([articolo 26 D.Lgs. 231/2001](#)).

Riguardo alle **modifiche apportate ai reati già in precedenza facenti parte del basket dei reati 231/2001** si segnalano, fra le principali:

- l'introduzione di **aggravanti speciali per i reati di peculato mediante profitto dell'errore altrui** ([articolo 316 c.p.](#)), di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** ([articolo 316 ter c.p.](#)) e di **induzione indebita a dare o promettere utilità** ([articolo 319 quater c.p.](#)) nei casi in cui il reato **offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea** e il danno o il profitto sia superiore ad euro 100.000;
- **l'estensione della punibilità per attività illecite perpetrate ai danni della Unione Europea attraverso il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio** per i reati ([articolo 322 bis c.p.](#)) di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri di **Organi della Comunità Europea**. Tale estensione è stata applicata anche al reato di truffa

([articolo 640 c.p.](#));


- **aumenti delle pene in materia di aiuti comunitari per la produzione di olio di oliva** quando, fuori dai casi di truffa aggravata, siano stati esposti dati o notizie falsi per conseguire indebiti aiuti superiori a 100.000 euro a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In definitiva, appare evidente come in questo **contesto normativo particolarmente ampio e variegato** oltre che in **costante evoluzione**, diviene per le società **imprescindibile**, al fine di evitare le pesanti sanzioni **ex D.Lgs. 231/2001**, **adottare, applicare e aggiornare efficaci Modelli di Organizzazione**, Gestione e Controllo, con un occhio di riguardo ai reati tributari, data la loro “trasversalità” e frequenza.

FINANZA AGEVOLATA

Invoice trading: cinque vantaggi per le Pmi in cerca di liquidità

di **Stefano Sainati** - Consulente Cash Me



Grazie all'invoice trading le PMI possono finalmente ricevere liquidità immediata attraverso la cessione di crediti commerciali a investitori istituzionali.

Non chiamatelo factoring: **l'invoice trading** è un canale di **finanziamento** del **capitale circolante** delle **piccole e medie imprese** tramite la cessione dei crediti commerciali pendenti a titolo oneroso. Nato inizialmente nel Regno Unito, il modello di business prevede la cessione dei crediti nei confronti di investitori istituzionali attraverso piattaforme online specializzate, come CashMe. Secondo gli [Osservatori Entrepreneurship & Finance](#) del Politecnico di Milano l'invoice trading è oggi uno dei settori di punta della “finanza alternativa” nel nostro Paese, al terzo posto dietro i mini-bond e il venture capital.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come funziona, in pratica, l'invoice trading? L'azienda, dopo essersi registrata a CashMe e aver ricevuto l'abilitazione, carica sul portale le fatture da liquidare immediatamente e – dopo un veloce processo di “risk assessment” – i crediti di maggior qualità vengono ammessi alla contrattazione tra investitori. Alla chiusura del processo, l'azienda riceve subito **un acconto fisso pari al 90% del valore nominale della fattura** (e il saldo rimanente alla data di pagamento di quest'ultima).

Le operazioni di invoice trading vengono chiuse ai sensi e per gli effetti:

- degli articoli 1260 e successivi del Codice Civile
- della legge 130/99 sulle cartolarizzazioni (nel caso in cui ad acquistare i crediti siano veicoli SPVSS)

Secondo le ultime elaborazioni dell'Osservatorio Supply Chain and Finance dello stesso Politecnico di Milano, aggiornate al 2020, il mercato potenziale dei crediti commerciali in Italia ammonta oggi a oltre **483 miliardi di euro**. Di questi, solo **150 miliardi** sono serviti al momento da strumenti finanziari di anticipo fatture tradizionale e factoring. È questo il mercato in cui operano le nuove piattaforme digitali come CashMe, che offrono alle imprese un **canale alternativo di liquidità** particolarmente vantaggioso anche in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria.

I CINQUE VANTAGGI DELL'INVOICE TRADING

L'invoice trading è un ottimo strumento per **società in difficoltà finanziaria** e dotate di un buon portafoglio clienti, che trovano accesso ad una fonte di liquidità da altri sistemi negata, ma anche a **società in forte crescita o che hanno bisogno di risposte veloci e flessibili**. In questi contesti, l'invoice trading si rivela essere un alleato potenzialmente utile per via di cinque vantaggi significativi rispetto al tradizionale "castelletto" bancario:

- La **valutazione** del profilo di rischio si sposta dal richiedente ai clienti di quest'ultimo
- Si riduce il capitale circolante immobilizzato e **aumenta la liquidità** (senza segnalazione in centrale rischi), con miglioramento della PFN e di conseguenza del rating dell'impresa
- Tutte le operazioni avvengono nella **formula pro-soluto**
- **Non sono richieste garanzie**, ipoteche o fidejussioni
- **Non sono previsti vincoli** contrattuali né è richiesta la cessione completa dei crediti commerciali

L'INVOICE TRADING E LE SCRITTURE CONTABILI

Nel caso degli anticipi o sconti su fattura tradizionali è importante sottolineare come il legislatore fiscale abbia posto dei **limiti alla deducibilità degli interessi passivi** (tramite la norma dell'art. 96 del Tuir). Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono liberamente deducibili, fino a decorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del rol della gestione caratteristica*.

Si faccia l'esempio di una **fattura del valore di 100 mila euro**, con **scadenza a 90 giorni** e un **prezzo di acquisto** della fattura da parte di un investitore istituzionale **pari a 98.500 euro**:

	Commissione Piattaforma	Sconto Investitore
Costo %	0,6%	1,5%
Costo assoluto	€ 600	€ 1.500
Tipologia	Costo per servizi	Sconto
Soggetto ad IVA	SI	NO
Deducibile ai fini IRES	SI	SI

In caso di cessione pro-soluto tramite piattaforma invece, il credito viene cancellato dal bilancio e la differenza fra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile (al netto del fondo svalutazione) e? generalmente rilevata come **perdita su crediti** nella voce B 14 (oneri diversi di gestione) del conto economico. Dal punto di vista fiscale, la perdita in ipotesi di cancellazione del credito dal bilancio, come nell'esempio qui sopra, soddisfa la condizione della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dall'articolo 101, comma 5 del Tuir per la sua **deducibilità**. La piattaforma, infine, fatturerà la propria commissione soggetta a IVA come "costo per servizi".

CRITERI E TEMPI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI INVOICE TRADING

Come sottolineato in precedenza, non sono richieste garanzie ulteriori per la cessione di crediti commerciali attraverso la piattaforma di invoice trading di Cashme. Possono essere cedute le **fatture** verso clienti (debitori) costituiti nella forma di **imprese S.r.l. o S.p.A** con almeno **cinque milioni di euro di fatturato**. L'importo della fattura da cedere deve essere uguale o superiore, in ogni caso, al limite minimo dei **5.000 €**.

** Il Rol e? la differenza fra il valore e i costi della produzione delle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di leasing*

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità



800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non imponibile l'utilizzo del fondo spese formato con l'avanzo di fusione

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione** nella [Ordinanza n. 15757/2020](#) ha affermato il seguente interessante **principio di diritto**: “*In base ai **principi della neutralità** e della **simmetria fiscale della fusione** e della scissione di società (articoli 172 e 173 Tuir), **l'avanzo da annullamento** – generato da una serie di operazioni straordinarie (fusione, scissione, etc.), che sia riconducibile alla **sopravvalutazione del patrimonio netto** della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla **previsione di perdite ed oneri futuri** o di un **badwill** correlato alle attività della società fusa o incorporata – ove sia iscritto, ex articolo 2504-bis, quarto comma, cod. civ., tra i **fondi ed oneri del passivo dello stato patrimoniale** della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente **utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite** civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è **irrilevante sotto il profilo fiscale**, nel senso che **non determina alcun prelievo fiscale**”.*

La vicenda nasce da un **accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate** nei confronti di una società beneficiaria di una scissione, a sua volta preceduta da una **fusione da cui era emerso un avanzo da annullamento**; tale avanzo, per la parte eccedente la quota allocata alla ricostituzione di eventuali riserve in sospensione di imposta, venne **iscritto in fondo per rischi ed oneri futuri** in considerazione del **badwill** ascrivibile al compendio aziendale e, in generale, alla **previsione di perdite future**; tale fondo venne poi **utilizzato l'anno seguente proprio per la copertura di perdite** sofferte nella gestione dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato che tale utilizzo del fondo per rischi ed oneri formato dall'avanzo di annullamento dovesse concorrere alla **formazione del risultato imponibile** nell'esercizio del suo utilizzo, tanto nel caso di **riversamento al conto economico**, quanto nel caso di **utilizzo diretto a copertura delle perdite**.

La **Corte di Cassazione**, nell'Ordinanza in commento, conferma invece la correttezza del comportamento tenuto dalla società e l'assoluta **assenza di presupposti impositivi** nel caso di

specie, e lo fa muovendo essenzialmente da **tre presupposti fondamentali**:

1. il primo, di contenuto civilistico e relativo alla **natura giuridica della fusione** come **vicenda meramente modificativa dell'assetto societario** dell'impresa, priva di qualsivoglia effetto estintivo e tantomeno successorio (tesi condivisa ampiamente in giurisprudenza: **Cassazione, SS.UU., n. 2637/2006, Cassazione, n. 3220/2019**);
2. il secondo, di contenuto sempre civilistico e di estrazione contabile, il quale si richiama al disposto di cui all'**ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2504-bis cod. civ. e dell'Oic 4**, ai sensi del quale se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di **risultati economici sfavorevoli**, in una voce dei **fondi per rischi ed oneri**;
3. il terzo tassello è infine di matrice fiscale, e richiama il **principio di neutralità della fusione** (e della scissione) la quale, come sottolinea la Cassazione, non comportando alcuna soluzione di continuità nella gestione dell'impresa, **non realizza trasferimento di ricchezza** da una società all'altra, e **né produce una vicenda estintiva** o costitutiva di un ente, ma solo un mutamento dell'atto costitutivo, senza perciò poter **mai portare all'emersione di materia imponibile**.

Tale principio risulta peraltro affermato in modo molto chiaro proprio nella **Relazione di accompagnamento allo schema del Tuir**, in cui si precisa che anche la fusione, come la trasformazione, nel sistema delle imposte sui redditi, conserva le caratteristiche che le sono proprie nel diritto civile; si tratta perciò di operazioni che **attengono esclusivamente allo status di imprenditore**, e non alla gestione dell'impresa, così che esse lasciano *“inalterati i rapporti giuridici esterni, compresi quelli tributari”* e quindi **non possono costituire “fatti generatori di redditi o perdite”**.